

ASSOCIAZIONE RESCUE BOXER LA FENICE

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denomina "Rescue Boxer La Fenice" (in seguito chiamata "Associazione") che persegue il fine esclusivo della solidarietà ed utilità sociale.

Il nominativo di cui sopra sarà integrato a norma di legge con l'acronimo ONLUS, ovvero con la dicitura "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" una volta ottenute le autorizzazioni di legge.

L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede attualmente in Salsomaggiore Terme, Largo Dalla Chiesa 2/C. La sede potrà essere trasferita in tutto il territorio italiano con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni, rappresentanze o uffici corrispondenti anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 4 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

4.1. L'Associazione è di volontariato, è apolitica ed apartitica, non ha scopi di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale per la tutela ed il rispetto degli animali

bisognosi di cure (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza). Ha democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e per perseguire gli scopi istituzionali si propone in particolare di:

- sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza);
- svolgere attività a favore degli animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza) liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, per il miglioramento del loro standard di vita;
- promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza) abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private. La modalità di affido o adozione, nel rispetto di questi principi, verrà regolata con apposito regolamento;
- individuare e selezionare strutture idonee dove gli animali possano essere accuditi momentaneamente o definitivamente;
- sostenere persone singole o altre associazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento di animali d'affezione (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza);
- in caso di necessità coinvolgere educatori cinofili e/o comportamentalisti ai fini della rieducazione di animali che non siano considerati ancora idonei all'adozione;
- gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro riaffido;
- difendere gli animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza) da ogni crudeltà e abuso, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza);
- promuovere programmi con la finalità di far adottare gli animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza), raccogliendo in maniera occasionale fondi per poter trasportare, accogliere e offrire opportuna assistenza ai cani in attesa della loro adozione definitiva.

4.2. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto a esse integrative, purché nei limiti definiti dalla Legge. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del Decreto Legislativo n.460 del 4/12/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare potrà:

- dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza);
- promuovere educazione e cultura cinofila ed etologica;
- partecipare con altre associazioni, Enti o gruppi, nazionali o stranieri, ad iniziative socio educative per la tutela degli animali (in particolare cani di razza Boxer e incroci con tale razza);
- realizzare con gli Enti pubblici programmi educativi e di informazione da svolgere anche nelle scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- entro i limiti e nel rispetto della normativa del settore, svolgere occasionale attività di raccolta fondi, quale in via esemplificativa ma non esaustiva banchetti autorizzati e/o vendita di gadget e oggetti di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, eventi cinofili o campagne di sensibilizzazione, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale e senza finalità di lucro.

L'Associazione, nell'espletamento delle proprie attività, deve uniformarsi in via esclusiva al Decreto Legislativo n.460 del 4/12/1997, regolante gli enti compresi nella "Anagrafe Unica delle Onlus".

4.3. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente e previa autorizzazione della stessa.

4.4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.

4.5. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto del comma 6, lettera E dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n.460 del 4/12/97.

Art. 5 – SOCI

5.1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che si riconoscono nello Statuto e ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda scritta, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo provvederà a informare l'aspirante socio del diniego. La notifica del diniego comporterà la restituzione della quota di associazione, dedotte le eventuali spese sostenute.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del Socio stesso che può esprimersi liberamente sia tramite il mancato versamento della quota associativa annuale, sia a mezzo raccomandata AR inviata presso la sede legale dell'associazione. In ogni caso, la cessazione della qualifica di Socio non comporta la restituzione della quota di adesione versata, né in tutto, né in parte.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2. I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a conoscere i programmi con i quali la stessa intende attuare gli scopi sociali.

I Soci di maggiore età in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in assemblea e diritto di eleggere gli organi dell'Amministrazione.

La partecipazione all'associazione ha carattere libero e volontario, ma tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, e/o prestare la loro opera gratuitamente a favore dell'Associazione.

La quota associativa non è rimborsabile e non è trasmissibile.

5.3. I Soci si dividono in:

- Soci Fondatori: coloro che firmano la costituzione dell'Associazione e curano le attività propedeutiche alla registrazione del presente Statuto e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge;
- Soci Ordinari: le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, vogliono farne parte
- Soci Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota, maggiore rispetto a quella dei soci ordinari;
- Soci Benemeriti: le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione, selezionati dal Consiglio Direttivo e a cui non è richiesta alcuna quota associativa;

5.4. La qualità dei Soci si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale in corso;
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta ferma l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutarî, per persistente violazione degli obblighi statutarî e regolamenti annessi; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 20 giorni, sul quale decide il presidente stesso;
- per decesso.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati).

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e tutti i soci maggiorenni sono eleggibili.

6.1. L'Assemblea dei Soci

6.1.1. Gli associati formano l'Assemblea, che con le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto impegna tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed è il massimo organo deliberante.

6.1.2. L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

6.1.3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona delegata dal Presidente stesso, mediante comunicazione inviata almeno otto giorni prima della data della riunione a mezzo raccomandata, fax, e-mail o consegnata a mano.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche un'ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;

6.1.4. L'assemblea è costituita e hanno diritto di voto tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei Soci e sono in regola con il versamento della quota sociale nel momento in cui viene convocata ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e il diritto di intervenire.

6.1.5. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

6.1.6. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti della metà più uno dei Soci presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti;

6.1.7. L'Assemblea straordinaria va convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un numero di soci pari al 10% degli stessi, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6.1.8. L'Assemblea ordinaria ha il compito di deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina eventuale del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- all'approvazione o modifica dello Statuto e dei regolamenti interni;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

6.1.9. L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

6.2. Il Consiglio Direttivo

6.2.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti tra i soci e/o i loro Legali Rappresentanti. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo cui è allegato il presente Statuto e assegna al suo interno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

In caso di decesso, dimissioni o radiazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando, durante la prima riunione successiva all'evento, al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi Consiglieri che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo si reputa decaduto e il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

6.2.3. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive è considerato decaduto.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio deciso tra i presenti dello stesso.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare ma senza diritto di voto i Revisori, se nominati.

6.2.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretariato sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

6.2.5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Segretario spetta conservare e aggiornare i documenti dell'Associazione e il Libro dei Soci, il Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Libro dei verbali dei Soci, il Libro giornale.

Al Tesoriere spetta tenere e aggiornare i libri contabili dell'Associazione.

6.2.6 E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci. In particolare:

- la gestione dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre il rendiconto annuale e reperire i fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, l'esclusione e circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- tenere debitamente aggiornati i soci sulle attività e delibere dell'Associazione, utilizzando i metodi più opportuni;

- convocare l'assemblea dei Soci.

6.3. Il Presidente

6.3.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

6.3.2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e dai privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

6.3.3. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha i poteri dell'ordinaria amministrazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

6.3.4. Il caso di impedimento, assenza o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

6.4. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 7 – PATRIMONIO SOCIALE

7.1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- eventuali proventi derivanti da attività associative, come precisate al precedente art. 4.2 (ad esempio occasionali banchetti di raccolta fondi a manifestazioni e iniziative cinofile o animalistiche);
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

7.2. Gli eventuali beni immobili di proprietà dell'Associazione, sia a titolo originario che derivato, potranno essere destinati a singoli soci per usi legati allo svolgimento delle attività sociali.

7.3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni;

7.4. Gli eventuali utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.5 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 – BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art.4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 – ARTICOLO 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi vigenti in materia.